

NULLA OSTA AL MATRIMONIO

Scheda Informativa

Il rilascio del “nulla osta al matrimonio” per i rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 domiciliati o residenti in Italia è di competenza dell’UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Tale competenza si basava inizialmente su accordi verbali con gli uffici competenti di alcuni Enti locali ed è diventata con il passare degli anni una prassi consolidata che ha trovato conferma formale nel Telespresso inviato in data 9 aprile 1974 dal Ministero di Grazia e Giustizia (DG Affari Civili e Libere Professioni) al Ministero degli Esteri (DG Emigrazione e Affari Sociali, Ufficio VIII) di cui, il nostro ufficio ricevette copia.

In tale telespresso, che reca come oggetto *"Dichiarazione sostitutiva del nulla osta per stranieri art. 116 CC rilasciata dall'Alto Commissariato per i Rifugiati - Ufficio di Roma"* riferendosi all'art. 25 della suddetta Convenzione, conclude che *"accertata la legittimazione, ai sensi dell'ordinamento internazionale, dell'Alto Commissariato per i rifugiati a rilasciare la dichiarazione de qua. La stessa può essere ritenuta quale atto sostitutivo del nulla osta previsto dall'art. 116 del Codice Civile."*

Ciò premesso, si ritiene che il rilascio del nulla osta da parte dell'UNHCR debba essere considerata una delle possibili modalità che consenta al rifugiato di contrarre matrimonio in mancanza del nulla osta rilasciato dalle autorità del suo paese, e che è prerogativa delle stesse autorità italiane stabilire diverse o ulteriori procedure sempre in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 della Convenzione di Ginevra del 1951.

I rifugiati possono chiedere il rilascio del nulla osta al matrimonio all’ufficio UNHCR sito in Via Caroncini, 19 00197 Roma esibendo la seguente documentazione:

- a) Atto notorio rilasciato da un Tribunale o dal notaio alla presenza di due testimoni
- b) Decisione di riconoscimento dello status di rifugiato;
- c) Permesso di soggiorno in corso di validità;
- d) Copia di un documento valido del futuro coniuge.

Se vi sono problemi nel reperire tale documentazione o se si desiderano ulteriori chiarimenti in merito si può contattare l’ufficio tramite email: itaro@unhcr.org o telefonicamente allo 06.80.21.23.00

I rifugiati che non vivono a Roma possono espletare la pratica per ottenere il nulla osta al matrimonio tramite posta inviando copie dei documenti b) c) d) e l’originale del documento a) via posta precisando il proprio numero di telefono e l’indirizzo dove ricevere indietro il documento a) e il nulla osta rilasciato dal nostro ufficio.

La pratica è gratuita.

Chi non può ottenere il nulla osta dal nostro ufficio – in quanto non riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e, non si può comunque rivolgere alle

autorità del proprio paese, dovrà richiedere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o dove vuole contrarre matrimonio la pubblicazione spiegando i motivi per i quali non può presentare la documentazione richiesta. Se l'Ufficiale di Stato Civile rifiuterà in forma scritta la possibilità di poter procedere, sulla base di questo documento, l'interessato potrà fare ricorso all'autorità giudiziaria chiedendo che sia il Tribunale ad accertare che non sussistano impedimenti al matrimonio e quindi ad ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di dare luogo comunque alle pubblicazioni. La presentazione del ricorso deve essere effettuata con l'ausilio di un avvocato.

Se si desiderano ulteriori chiarimenti in merito si può contattare l'ufficio tramite email itaro@unhcr.org o telefonicamente allo 06.80.21.23.00